

VERBALE DI ACCORDO

Addi 16 luglio 2014 si sono incontrati:

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTRASPORTI - UIL

e

FISE-ANIP

LEGACOOPSERVIZI

FEDERLAVORO – CONFCOOPERATIVE E SERVIZI

AGCI SERVIZI

UNIONSERVIZI CONFAPI

PREMESSO

- che, con il CCNL sottoscritto il 31/05/2011, è stata introdotta nel settore una normativa contrattuale relativa all'istituzione di una forma di assistenza sanitaria integrativa;
- che l'articolo 69 del CCNL 31/05/2011 stabiliva, a partire dall'1 luglio 2013, il versamento di un contributo a carico delle imprese pari a € 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali e pari a € 6,00 per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali;
- che, con accordo del 26/06/2013, le Parti stipulanti il CCNL hanno concordato, stante le necessità di proseguire nel lavoro istruttorio per la costituzione del Fondo di settore, di prevedere altre modalità e tempistiche per il l'avvio del versamento dei contributi;
- che gli organi direttivi del Fondo hanno ultimato gli adempimenti necessari per l'iscrizione al Registro dei Fondi istituito presso il Ministero della Salute

le parti concordano che:




- 1) A - Le imprese inizieranno a versare mensilmente la contribuzione ordinaria di cui all'art. 69 del CCNL a partire dalla mensilità di luglio 2014 tramite F24 riportando il codice riferito alla convenzione sottoscritta dal fondo ASIM, che sarà cura del Fondo stesso comunicare alle associazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo;
B - unitamente al contributo ordinario di luglio 2014, di cui al punto precedente, dovrà essere versata la quota una tantum a titolo di iscrizione, così come definito dall'art. 69 del CCNL 31/05/2011 pari a 0,50€ per ciascun lavoratore, da parte delle imprese che non avessero ancora provveduto a tale adempimento;
- 2) Le imprese provvederanno a versare al Fondo ASIM il contributo previsto dall'articolo 69 del CCNL 31/05/2011, per il periodo 01/07/2013 - 30/06/2014 nelle seguenti forme e modalità:
- Il versamento avverrà tramite F24, riportando su una apposita riga, diversa da quella dei contributi mensili ordinari, il codice assegnato al fondo e l'importo relativo agli arretrati.
 - Le imprese dovranno versare al Fondo Asim gli arretrati, per i lavoratori a tempo indeterminato in forza alle stesse a luglio 2014, nella misura pari alle quote mensili dovute dall'impresa stessa per il periodo ricompreso tra luglio 2013 e giugno 2014 con le seguenti tempistiche:
 - Con l'F24 del mese di settembre 2014 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di aprile-maggio-giugno 2014;
 - Con l'F24 del mese di febbraio 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente di gennaio-febbraio-marzo 2014;
 - Con l'F24 del mese di maggio 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2013;
 - Con l'F24 del mese di ottobre 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente di luglio-agosto-settembre 2013.

I versamenti delle quote contributive, così come definite dal punto 2 che precede, saranno destinate dal Fondo Asim a copertura delle prestazioni sanitarie nelle modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Fondo stesso.

All'articolo 69 del CCNL 31 maggio 2011 si aggiungono i seguenti periodi:

"Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte dell'aumento economico del CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi Integrati/Multiservizi, si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi dell'articolo 69 del CCNL per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

L'aumento complessivo, derivante dall'applicazione degli accordi interconfederali vigenti, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante dell'aumento economico.

The image shows several handwritten signatures in black ink at the bottom of the document. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or short names, representing the various parties to the agreement.

L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie e i servizi garantiti dal fondo ASIM.

Il diritto all'assistenza sanitaria integrativa nei limiti di cui al presente articolo è irrinunciabile da parte del lavoratore.

Il pagamento della quota di contribuzione al fondo di assistenza sanitaria dovrà essere specificamente evidenziato in busta paga.

Le Parti si attiveranno al fine di fornire adeguata informativa alle imprese ed ai lavoratori del settore in merito all'istituto dell'assistenza sanitaria ed al funzionamento del Fondo ASIM.

Le Associazioni Datoriali

[Handwritten signatures of employers' associations]
Giovanni
Marta
Dato
Lily
Dustello
Mario

Le Organizzazioni Sindacali

[Handwritten signatures of unions]
The Bold
Fulle
Messen

Addì 29 luglio 2014 si sono incontrati:

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTRASPORTI - UIL

e

FISE-ANIP

LEGACOOPSERVIZI

FEDERLAVORO – CONFCOOPERATIVE E SERVIZI

AGCI SERVIZI

UNIONSERVIZI CONFAPI

PREMESSO

Che il presente accordo è ad integrazione di quanto raggiunto tra le parti in data 16 luglio 2014 in merito ai versamenti delle quote contributive al Fondo Asim.

Le parti concordano che al termine del punto 2) si aggiunge la seguente frase:

“Le quote relative agli arretrati saranno dovute anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alle decorrenze concordate. L’impresa potrà optare per il versamento in un’unica soluzione nel mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o mantenere le scadenze dei pagamenti così come previsti.”

Antonio D'Amico
Giuseppe G. G.
Stefano
Mario J.

Ugo Padellaro
Paolo P.
Wasser